

UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMITATO ESECUTIVO

Del. n° 08

**Oggetto: Affidamento d'incarico all'avv. Pietro Carlo Pucci per proposizione di appello
avverso la sentenza commissariale n. 2/2024**

del 10/01/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di gennaio, alle ore 15.00, nell'Aula Consiliare dell'Università Agraria di Civitavecchia, si è riunito

IL COMITATO ESECUTIVO

convocato nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti

		presenti	assenti
DANIELE DE PAOLIS	Presidente	x	
DAMIRIA DELMIRANI	Consigliere	x	
FRANCO LUCIANI	Consigliere	x	
AGOSTINO CAMILLETTI	Consigliere	x	

Presiede il Presidente Daniele De Paolis



UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

Viale Guido Baccelli, 35 - Tel. e Fax 0766/20340 - 00053 Civitavecchia

Cod. Fisc. n. 83002800585 - I.V.A. n. 06898991002

Delibera n. 8 del 10/01/2024

Oggetto: Affidamento d'incarico all'avv. Pietro Carlo Pucci per proposizione di appello avverso la sentenza commissariale n. 2/2024

IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO

- che con sentenza n. 2 depositata in data 02.01.2024 il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana ha dichiarato che hanno natura allodiale e non sono gravati da usi civici i terreni di sedime di immobili urbani catastalmente ricadenti nel foglio di mappa 17 di Civitavecchia ed elencati nelle pagg. 10-11 della sentenza;
- che l'area, nella quale ricadono, come affermato nella stessa sentenza, i fondi oggetto della declaratoria di allodialità contenuta nella surrichiamata sentenza, rientra nel comprensorio fondiario storicamente denominato "tenuta delle Mortelle", oggetto di ampio contenzioso pendente dinanzi al suddetto Commissario, nonché dinanzi alla Corte d'Appello e alla Cassazione;
- che la motivazione della sentenza come sopra pronunciata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio si fonda sulla pedissequa trascrizione di brani delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nelle cause R.G. 16/2021 e 59/2021;
- che, riprendendo acriticamente quanto sostenuto dal consulente tecnico d'ufficio nominato nella causa R.G. 16/2021, il predetto Commissario nella motivazione della sentenza n. 2/2024 nega la feudalità di Civitavecchia, in contrasto con quanto ritenuto da illustri storici del diritto come Carlo Calisse e con quanto risulta da numerosi precedenti giurisprudenziali riguardanti casi simili, come quello di Vetralla, e, inoltre, sostiene che la tenuta delle Mortelle sarebbe stata sempre camerale, in contrasto con ampia documentazione dalla quale risulta che la stessa era comunitativa, essendo state le concessioni in enfiteusi fatte in nome della Comunità;

- che nella motivazione della sentenza si dice che in un'inchiesta sui pascoli comunali commissionata nel 1822 dal Cardinale Consalvi, Segretario di Stato, si leggerebbe che "*i diritti di servitù della tenuta delle Mortelle furono ceduti ai particolari per l'annuo canone di scudi 1,5 il rubbio*", ignorandosi che, come un'elementare valutazione critica avrebbe imposto di rilevare, negli atti di concessione in enfiteusi delle terre della tenuta delle Mortelle non è affatto detto che tale canone fosse un corrispettivo per la cessione di "*diritti di servitù*" ai particolari, essendo, invece, presentato e considerato negli atti di concessione in enfiteusi come un ordinario canone enfiteutico *ad recognitionem dominii*, mentre, essendo interdetto il pascolo ai concessionari, non poteva configurarsi alcuna cessione dello stesso agli enfiteuti, poiché non può ritenersi "ceduto" un diritto a chi non può per espresso divieto farne esercizio;

- che nella sentenza di cui si tratta il Commissario afferma, contro l'evidente tenore della norma, che la disposizione contenuta nell'editto datato 11.04.1826 del Cardinale Segretario di Stato secondo la quale non era restituito ai Comuni l'esercizio del pascolo nel caso in cui il diritto di pascolo fosse stato ceduto in enfiteusi si applicherebbe nel caso delle terre enfiteutiche della tenuta delle Mortelle, senza tener conto che i diritti di pascolo ceduti in enfiteusi sono diritti patrimoniali di pascolo, non diritti di uso civico, la cui concessione in enfiteusi è inconcepibile, e che per le terre della tenuta delle Mortelle, essendo interdetto agli enfiteuti di far pascolare bestiame nelle terre loro concesse, non poteva neppure ritenersi che il pascolo (ancor meno l'uso civico di pascolo, la cui cessione a privati non si concepisce) fosse stato ceduto ai predetti, i quali non potevano esercitarlo e non potevano perciò essere concessionari, a titolo di enfiteusi, di tale diritto;

- che il Commissario scrive anche nella sentenza in questione che la natura allodiale "*dei fondi oggetto di causa*" sarebbe affermata in una sentenza emessa nel 1916 da una Giunta d'Arbitri, senza tener conto che la sentenza alla quale fa riferimento riguarda la sola servitù di semina su alcune terre di proprietà Guglielmi e Calabrini, tra le quali non rientrano quelle di cui alla causa R.G. 23/2019 decisa con la sentenza n. 2/2024, e che la sussistenza di tale unica servitù è negata nella fattispecie, come risulta dalla stessa citazione che di un brano di tale sentenza della Giunta d'Arbitri si fa nella motivazione della sentenza commissariale, non per la natura allodiale delle terre, ma per la mancanza del requisito dell'ultimo possesso di fatto, stabilito dall'art. 1, 1° comma, della legge n. 5489 del 1888 e abolito dalla legge n. 1766 del 1927, come si evince dall'art. 2 di tale legge, che

consente la rivendica degli usi civici anche nel caso in cui il loro esercizio sia cessato anteriormente al 1800;

- che il Commissario, nella sentenza di cui si tratta, afferma che al principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 1657 del 1955, secondo il quale ogni atto abdicativo o traslativo in materia di usi civici presupponeva, per la sua validità, una deliberazione *nemine discrepante* da parte della collettività civica, non potrebbe riconoscersi vigore perché si tratterebbe di condizione “*quasi impossibile*” da attuare, con ciò dando inammissibile rilievo ad una valutazione di fatto a fronte di un principio di diritto riconosciuto da plurime sentenze di legittimità e di merito;

- che il Commissario, nella sentenza di cui si tratta, nega, contro il tenore letterale degli atti di concessione in enfiteusi di terre della tenuta delle Mortelle, che la devoluzione delle quote stesse alla Comunità direttaria per inadempimenti degli enfiteuti avvenisse *ipso jure*, e quindi automaticamente, e adduce a riprova del proprio convincimento al riguardo la deliberazione di un organo collegiale comunitativo l'efficacia della quale è unicamente dichiarativa o ricognitiva, e non costitutiva;

- che nessun valore, ai fini dell'accertamento della *qualitas soli*, può riconoscersi alle registrazioni catastali, che per pacifica giurisprudenza non hanno efficacia probatoria in tema di diritti reali e che, nel caso della tenuta delle Mortelle, dimostrano la propria inattendibilità per il fatto che, anteriormente alla vendita dei canoni uniti al dominio diretto nel 1827, il dominio diretto della Comunità era già stato fatto scomparire al tempo dell'impianto del catasto pio-gregoriano nel 1818-'20;

- che, inoltre, per altri appezzamenti dello stesso comprensorio è stata intrapresa una via conciliativa di definizione della controversia pendente nella sede commissariale;

CONSIDERATO

- che, benché l'incidenza della sentenza in questione sia circoscritta, per i noti principi inerenti ai limiti oggettivi e soggettivi dell'efficacia del giudicato, ai terreni di sedime oggetto della controversia che con essa è stata decisa e alle parti della controversia medesima, la motivazione della pronuncia potrebbe interpretarsi come affermazione di principi suscettibili di essere applicati a un indefinito numero di altri appezzamenti della tenuta, i quali, in conformità alle argomentazioni

contenute nella motivazione della sentenza di cui si tratta, dovrebbero quindi anch'essi in ipotesi ritenersi allodiali;

- che quindi il passaggio in giudicato della sentenza commissariale in questione potrebbe, tra l'altro, avere ripercussioni sulle procedure conciliative in corso, inducendo le controparti di questa Università Agraria a recedere dalle stesse, e altresì dissuadere altri interessati dall'intraprendere la stessa via di definizione della questione, e potrebbe altresì incidere negativamente sull'esito delle impugnazioni già proposte da questa Università Agraria;

- che, ancora, il passaggio in giudicato della sentenza in questione potrebbe influenzare anche le decisioni dell'amministrazione regionale in materia di perizie ed istruttorie svolte da periti demaniali e portarla a negare l'approvazione della verifica demaniale espletata dal Dott. Agr. Monaci, che interessa anche la "tenuta delle Mortelle", oltre che a ritirare in autotutela la verifica demaniale espletata dall'Arch. Rossi e approvata dalla Regione nel 2013;

- che, infine, il passaggio in giudicato della sentenza *de qua* non potrebbe non influenzare l'esito di altri accertamenti giurisdizionali che arrivassero ad una definizione con sentenza di merito;

- che si appalesa perciò imperativo per questa Università Agraria, a tutela degli interessi della collettività civica che essa rappresenta, che sarebbero gravemente vulnerati dal passaggio in giudicato della sentenza di cui si tratta, proporre appello avverso la medesima, nonché contro tutti i provvedimenti adottati in corso di causa e richiamati nella motivazione della stessa sentenza a fondamento della pronuncia definitiva di merito;

- che per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana n. 02 del 02.01.2024 è stato contattato l'Avv. Pietro Carlo Pucci del Foro di Roma, esperto della materia, che già rappresenta questa Università in molteplici giudizi in materia di usi civici e, in particolare, ha già difeso l'Ente nel primo grado del giudizio in questione e si è detto disponibile ad accettare l'incarico e che conferma lo stesso onorario proposto per i precedenti appelli;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la legge N. 168/2017;

VISTA l'Ordinanza n.12482/2020 Ud. del 09/06/2020 R.G. n. 25137/2019 della Corte Suprema di Cassazione;

tutto ciò premesso,



DELIBERA

- 1) di recepire e di far proprio tutto quanto premesso in narrativa;
- 2) di autorizzare il Presidente dell'Università Agraria a proporre appello avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana n. 2 del 02.01.2024, all'uopo dando mandato, con la sottoscrizione della relativa procura e con il conferimento di tutte le facoltà necessarie e opportune, all'Avv. Pietro Carlo Pucci, eleggendo domicilio ai fini del giudizio presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 9;
- 3) Impegnare per il compenso al professionista la somma di euro 5.500,00 oltre oneri di legge;
- 4) Rinviare al Consiglio di Amministrazione per lo svincolo/utilizzo dei finanziamenti derivanti da affrancazione;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

Viale Guido Baccelli, 35 - Tel. e Fax 0766/20340 - 00053 Civitavecchia
Cod. Fisc. n. 83002800585 - I.V.A. n. 06898991002

DELIBERAZIONE

numero 08

del 10/01/2024

IL PRESIDENTE
Sig. Daniele De Paolis

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questa Università per 15 giorni consecutivi a

partire dal 12.01.2024 Prot. n. 08

Amministratore dell'U.A.
Laura Garoni

CIVITAVECCHIA li 12.01.2024

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Il Presidente
Sig. De Paolis Daniele

CIVITAVECCHIA li 12.01.2024